

MEDIAZIONE, DAL 21 MARZO 2011 LA PROCEDURA E' OBBLIGATORIA

La Camera di Commercio di Isernia è iscritta al n. 95 del Registro Nazionale degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione ed è abilitata a gestire la mediazione.

La Mediazione o Media Conciliazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie civili e commerciali, in quanto permette di risolvere una lite tra cittadini o tra un'impresa e un consumatore con l'aiuto del Mediatore, una figura super partes che ha il compito di facilitare il dialogo tra le parti e condurre il contenzioso a una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa, garantendo la riservatezza di entrambe le parti.

La Camera di Commercio di Isernia è pronto a gestire i contenziosi soggetti alla cosiddetta "condizione di procedibilità", introdotta con la riforma della mediazione, che impone alle parti un tentativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie prima di ricorrere alla Magistratura ordinaria.

Le controversie per le quali è obbligatorio il tentativo di mediazione sono: **condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.**

Per la materia del **condominio** e del **risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli e natanti l'obbligatorietà del tentativo di mediazione** è slittato al 20 marzo 2012.

Per attivare la procedura di mediazione occorre presentare la **domanda di mediazione** utilizzando il modello disponibile sito dell'Ente camerale alla voce MEDIAZIONE.

Il modulo, in cui vengono inserite tutte le indicazioni per identificare le parti ed i termini della controversia, deve essere inviato alla Segreteria dell'Organismo di mediazione che, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, provvederà a convocare le parti ed alla nomina del mediatore tra gli iscritti nell'Elenco tenuto dall'Ente.

L'incontro di mediazione può concludersi in tre diversi modi: 1) le parti raggiungono autonomamente un accordo; 2) le parti raggiungono un accordo solo dopo la proposta del mediatore; 3) le parti non raggiungono alcun accordo, neppure dopo la proposta del mediatore.

Nei primi due casi il verbale redatto dal mediatore può essere omologato presso il tribunale, a richiesta di parte, costituendo così titolo esecutivo. Se, invece, le parti non raggiungono l'accordo, il mediatore redige un verbale in cui riporta le posizioni assunte da ciascuna parte, rispetto alla proposta formulata. Nel provvedimento che definisce l'eventuale giudizio successivo il giudice potrà tenere conto di tali posizioni nel disporre in ordine alle spese. Pertanto la parte che ha rifiutato la proposta del mediatore o che non ha accettato la richiesta di mediazione presentata nei suoi confronti, potrà essere condannato al pagamento delle spese nel caso di eventuale giudizio.

La procedura di mediazione da' diritto al credito d'imposta fino a 500 euro in caso di conciliazione e fino a 250 euro in caso di mancato accordo.

Il procedimento di mediazione si conclude entro quattro mesi dalla data di deposito della domanda.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.camcomisernia.net alla sezione "Guida ai Servizi – Regolazione del Mercato - Mediazione" oppure rivolgersi alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione ai seguenti recapiti: Tel. 0865/455204 o all'indirizzo di posta elettronica giovanni.berardini@is.camcom.it.